



# COMUNE DI FOSSA

## Provincia dell'Aquila

Codice Fiscale 80001770660

Partita I.V.A. 00195130661

Codice IBAN IT61N0538740770000000178470 – Agenzia San Demetrio né Vestini

Cap. 67020 Tel. 0862 751120 Fax 0862 751390 [www.comune.fossa.aq.it](http://www.comune.fossa.aq.it)

e-mail [comunefossa@gmail.com](mailto:comunefossa@gmail.com) pec [comunefossa@pec.it](mailto:comunefossa@pec.it)

### UFFICIO DEL SINDACO

#### ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLA TRIBUNA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

## ORDINANZA n. 14 del 07 settembre 2019

**premess**o che questo Comune dispone dell'impianto sportivo "Giorgio e Dino" sito lungo Via Aveja e che lo stesso ha a servizio una tribuna con rampa d'accesso per permetterne la fruizione anche a persone con ridotte attività motorie;

**premess**o che, ai fini dello svolgimento delle gare interne F.I.G.C. L.N.D. Abruzzo, l'impianto è stato concesso in gestione alla società ASD Valle Aterno Fossa ed in utilizzo alle società sportive A.S.D. Forconia 2012, A.S.D. Villa Sant'Angelo e S.S.D.A.R.L. L'Aquila Soccer School, con l'esclusione della tribuna;

**vista** la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila n. 5005 del 12 aprile 2019 con la quale si comunica che l'impianto sportivo non possiede la agibilità di cui all'art. 80 del TULPS;

**vista** la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila protocollo n. 23265 del 15 aprile 2019;

**rilevato che** la tribuna, allo stato attuale, non garantisce le misure di sicurezza minime necessarie per la sua fruizione;

**visto** l'imminente inizio delle attività sportive per la stagione calcistica 2019-2020;

**considerato che**, vista richiesta formulata dal signor Questore di L'Aquila con nota n. 0041650 di protocollo del 02 settembre 2019, non è stato possibile a causa delle ristrettezze temporali procedere all'adeguamento della tribuna ai fini della pubblica incolumità, operazione propedeutica alla convocazione della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

**considerato che** il rettangolo di gioco, compresi gli spogliatoi ed il campo da tennis, risulta delimitato da recinzione metallica con cancelli d'accesso dotati di opportune serrature, e quindi accessibili ai soli tesserati FIGC LND ed a tutto il personale necessario allo svolgimento delle partite di calcio, con esplicita esclusione di spettatori;

**in ottemperanza** dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;

**ritenuto che** si rende necessario interdire la fruibilità e l'accesso della tribuna a servizio del complesso sportivo "Giorgio e Dino" onde consentire lo svolgimento della manifestazioni sportive senza presenza di pubblico sulla tribuna;

**visti** gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

la chiusura, con contestuale divieto di accesso e di utilizzo, della tribuna a servizio del complesso sportivo "Giorgio e Dino" sito in Fossa, Via Aveja.

Il personale tecnico di questo Comune e le Forze dell'Ordine non sono interessati dalla presente ordinanza.

## DISPONE

- di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune di Fossa;
- l'invio del presente provvedimento alla stazione locale Comando dei Carabinieri di San Demetrio né Vestini.
- di notificare il presente provvedimento alla ASD Valle Aterno Fossa, gestore dell'impianto sportivo comunale;
- di notificare il presente provvedimento alle società sportive A.S.D. Forconia 2012, A.S.D. Villa Sant'Angelo e S.S.D.A.R.L. L'Aquila Soccer School;
- di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto dell'Aquila, al Questore dell'Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, al Comitato Regionale FIGC LND Abruzzo.

## DEMANDA

- 1. al personale dipendente di questo Comune di apporre adeguata segnaletica verticale ed idonee transenne per l'attuazione della presente Ordinanza;**
- 2. alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente Ordinanza.**

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e succ. mod., che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro 60 Giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l'affissione agli albi ed in altri luoghi pubblici.

F.to Il Sindaco  
Dott. Fabrizio Boccabella

